

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto n.122 del 13 maggio 2010 - voltura d. d. 26 luglio 2006, n. 114 (intestato a "levefli. a" s.r.l.), in favore di "calcestruzzi san lorenzo" s.r.l. . Attività: produzione calcestruzzi preconfezionati. Sede legale e produttiva: Montefredane, zona a.s.i., fraz. Arcella, s. n. . Subingresso a seguito di fusione per incorporazione.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con d. d. 26 luglio 2006, n. 114, è stata rilasciata alla ditta "levefli. a" s.r.l. l'autorizzazione ex art. 6 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, per l'impianto di produzione calcestruzzi preconfezionati, sito in Montefredane, zona a.s.i., fraz. Arcella, s. n.;
- che con atto acquisito al prot. n. 0362355 del 26 aprile 2010 il signor Luciano Damato, legale rappresentante di "calcestruzzi san lorenzo" s.r.l. presentava domanda di voltura del predetto provvedimento, in favore dell'impresa subentrante (previa fusione per incorporazione della "levefli. a" s.r.l.);

CONSIDERATO:

- che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
 che tale obbligo, ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dalla "levefli. a" s.r.l. preliminarmente al rilascio del citato d. d. n. 114/2006;
 resta subordinato agli esiti delle verifiche a.r.p.a.c. il rilascio del provvedimento di autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO:

- che, date le premesse e fatti salvi gli obblighi di adeguamento alla normativa vigente (in particolare quelli di cui all'art. 281 d. lgs. n. 152/2006), può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del d. d. 26 luglio 2006, n. 114, per l'impianto di produzione calcestruzzi preconfezionati, sito in Montefredane, zona a.s.i., fraz. Arcella, s. n.;

VISTI:

la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;

la d.g.r. 3 giugno 2000, n. 3466;

 la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;

 la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;

 il d. d. 26 luglio 2006, n. 114;

Alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- di prendere atto del subingresso della ditta "calcestruzzi san lorenzo" s.r.l. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata alla ditta "levefli. a" s.r.l., svolta nell'impianto di produzione calcestruzzi preconfezionati, sito in Montefredane, zona a.s.i., fraz. Arcella, s. n.;

- di rilasciare in favore di “calcestruzzi san lorenzo” s.r.l. – impresa subentrata nella gestione dell'impianto di cui sopra – voltura dell'autorizzazione emessa in via provvisoria ed avente validità illimitata¹, con d. d. 26 luglio 2006, n. 114;
- di provvedervi sulla scorta dei parametri valutati, con esito favorevole, dalla Commissione Tecnica Consultiva nella seduta del 24 maggio 2006 (approvazione della domanda presentata dall'incorporata “Ivefli. a” s.r.l.), come di seguito riportato:

Parametri e valori			e 1
S b o c- c o	Altezza dal suolo	m	16,00
	Altezza dal collo		≥ 1,00
	Diametro		Ø 0,15
	Temperatura	°C	Ambiente
	Velocità	m/s	10,13
	Portata	Nm ³ /h	600,00
Direzione del flusso			Verticale
Durata emissioni			h/d 1,00
Frequenza			n/d 1,00
Provenienza			Riempimento sili (n. 3, collegati in serie)
Tipo abbattimento			Cartucce in materiale sintetico ondulado
Inquinanti			Concentrazione (mg/Nm ³) Flusso di massa (kg/h)
Polveri totali			20,00 0,012

- di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dal d. m. Ambiente 12 luglio 1990 o quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi;
 - c) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione imposti dal d. m. Ambiente 25 agosto 2000 e, per quanto ivi non previsto, dal d. m. Ambiente 12 luglio 1990 e dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - d) effettuare, con cadenza annuale durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni allo scrivente, all'Amministrazione provinciale, all'a.r.p.a.c. ed al Comune competenti per territorio e comunicandone gli esiti;
 - e) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - f) segnalare tempestivamente a tutti gli organismi menzionati alla lett. “d” qualunque riattivazione d'impianti o interruzione d'esercizio dei sistemi di abbattimento e, fino al loro completo ripristino, fermare i relativi impianti, sia nei casi di manutenzione, sia di guasto accidentale;

¹ Fatti salvi gli adempimenti di cui al D. LGS. n. 152/2006 e, in particolare, la previsione di cui all'art. 281¹.

- g) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e presentare domanda d'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- h) comunicare, altresì, ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
 - di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
 - di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - di notificare il presente provvedimento alla ditta "calcestruzzi san lorenzo" s.r.l., sede produttiva di Montefredane, zona a.s.i., fraz. Arcella, s. n.;
 - d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montefredane, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/2), all'a.r.p.a.c.–Dipartimento provinciale di Avellino;
 - d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)